



Anno Prop. : 2014
Num. Prop. : 1716

Determinazione n. 1564 del 09/09/2014

OGGETTO: OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA FERRI & OLIVA S.R.L. - PARTITA I.V.A. 01436920415 - SEDE LEGALE IN VIA G. ROSSINI, 3 - 61030 MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) E SEDE IMPIANTO IN VIA DELL'ARTIGIANATO, 10 - 61038 ORCIANO DI PESARO (PU).

LA P.O. 13.3 DELEGATA AL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO 13 - AMBIENTE-
AGRICOLTURA- FONTI RINNOVABILI- PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOSSA CECCHINI ELISABETTA

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicate complessivamente come "L. 241/1990";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.P.R. 59/2013";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. n. 152/2006", ed in particolare il dettato degli articoli 214 e 216 della medesima normativa;
- il DM del 05 febbraio 1998 in tema di recupero di rifiuti non pericolosi con modalità semplificata;
- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122);

- la legge regionale delle Marche 14 novembre 2001, n° 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche);
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 giugno 2003, n° 896 (Legge quadro sull'inquinamento acustico e L.R. n° 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" - Approvazione del documento tecnico "Criteri e linee guida di cui: all'articolo 5, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'articolo 12, comma 1, all'articolo 20, comma 2, della L.R. n° 28/2001");
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 10 luglio 2006, n° 809 (L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 28/2001: "Modifica criteri e linee guida approvati con D.G.R. 896/2003");
- la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche 26 gennaio 2010, n° 145 (Piano di Tutela delle Acque "P.T.A." - decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, articolo 121);
- la Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 724 del 16.06.2014, recante oggetto: " Piano di Tutela delle Acque (DALR n.145 del 26.01.2006). Norme Tecniche di Attuazione; modifica termini temporali di cui all'art.80, ai sensi dell'art.73" , relativa alla proroga fissata alla data del 30 giugno 2015 per la presentazione delle richieste di autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie ad effettuare scarichi idrici;
- l'istanza della ditta Ferri & Oliva srl presentata al SUAP dell' Unione dei Comuni Valle del Metauro – SUAP Unico per le Attività Produttive con Pratica n.2014/ 144/E034/OR (Rif.Prot.SUAP n. 1481 del 14.04.2014) , assunta agli atti con Nostro protocollo n° 26046 del 16.04.2014, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli relativi all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura (Parte III del D.Lgs.n. 152/06) e per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art.216 del D.Lgs.n.152/06;
- la dichiarazione relativa all'assenza di emissioni in atmosfera prodotte dalle lavorazioni effettuate nello stabilimento sito in Orciano di Pesaro (Via dell'Artigianato, 10), impianto pertanto esentato dagli obblighi normativi di cui al D.Lgs.n.152 del 03.04.2006 e smi, Parte V, Tit.I, art.269;
- che in merito all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in fognatura (acque di prima pioggia), prodotte dal dilavamento del piazzale esterno alla Ditta, avente superficie scoperta massima di 2000 mq, veniva assunta agli atti con Ns.Prot.n. 49082 del 30.07.2014 comunicazione firmata digitalmente dal legale rappresentate della Ditta, Ferri Stefania, relativa alla volontà di adeguamento per la presentazione della richiesta di

autorizzazione allo scarico, in conformità col termine del 30 giugno 2015 così come stabilito dalla DGRM n.724 del 16.06.2014;

- che i termini di adeguamento degli scarichi industriali recapitanti in fognatura , sopracitati, esistenti al momento dell'entrata in vigore delle NTA del PTA Regionale delle Marche (Delibera n.145/2010) sono stati prorogati alla data del 30.06.2015 per emanazione della DGRM n. 724 del 16.06.2014 e che potrebbero giovare di ulteriori ed eventuali proroghe;
- che l'istanza AUA, da cui il presente atto, in origine contemplante un procedimento incardinato sul rilascio dei titoli inerenti la matrice acque e la matrice rifiuti, integra l'iter autorizzatorio relativo al rinnovo dell'iscrizione in procedura semplificata per il recupero di rifiuti non pericolosi, dovendo in un secondo tempo essere aggiornato con autorizzazioni, permessi e nulla osta in tema di scarichi di acque industriali, in riferimento ai termini prescritti dalla DGRM n.724 del 16.06.2014 o di eventuali e successive proroghe;
- il documento istruttorio relativo al rinnovo della comunicazione per l'attività recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, iscritta al Registro Provinciale delle aziende operanti nel settore, con N° 281 della Ditta in oggetto e con scadenza in data 11.05.2014, assunto agli atti con nostro protocollo n° 54733 del 04.09.2014;

PRESO ATTO

- che, relativamente all'impatto acustico, il gestore corredeva l'istanza con una relazione tecnica recante misure strumentali;
- che, relativamente alla suddetta documentazione, il Comune di Orciano di Pesaro ha ritenuto di non doversi esprimere, con ciò attestando la conformità dell'intervento alla normativa vigente.

CONSIDERATO

- che dalla documentazione presentata si evince la necessità di sostituire i seguenti titoli:
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

RITENUTO

- che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 3, della Sezione D - Norme Tecniche di Attuazione del summenzionato P.T.A.,: "Per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie , a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs.n.152/2006, art.124, c.4, non è necessaria l'autorizzazione" ;

- di condividere le risultanze del contributo istruttorio relativo al recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui sopra;
- che il progetto presentato dalla ditta è meritevole di approvazione per quanto attiene sia alle tecniche e alle tecnologie proposte sia alle modalità di conduzione degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento;
- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 267/2000", e in particolare:
 - l'articolo 107 concernente le "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
 - l'articolo 147 bis concernente il "Controllo di regolarità amministrativa e contabile".
- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- gli articoli 41, 42 e 44 dell'adeguamento del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta provinciale 11 luglio 2003, n° 272 che modifica e integra le disposizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale 17 novembre 1998, n° 420, concernenti la responsabilità dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa amministrazione provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di Servizio.

DETERMINA

- **di rilasciare al gestore *pro tempore* l'autorizzazione unica ambientale** per lo stabilimento della Ditta Ferri & Oliva srl, ubicato nel Comune di Orciano di Pesaro (PU), Via dell'Artigianato, 10 come da documentazione tecnica allegata alla domanda assunta agli atti con Ns. Prot. n° 26046 del 16.04.2014 e successivamente integrata con comunicazione Ns.Prot.n. 49082 del 30.07.2014;

- **di stabilire** che la presente autorizzazione unica ambientale sostituisce la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs.n.152 del 03.04.2006
- **di adottare, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti,** le disposizioni proposte nel "Documento Istruttorio inerente alle procedure semplificate di recupero rifiuti" allegato al presente atto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- **di precisare** che la violazione delle summenzionate prescrizioni e disposizioni è punita secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni di legge;
- **di precisare** che il documento istruttorio inerente alle procedure semplificate di recupero rifiuti sopra citato risulta parte integrante del presente atto;
- **di precisare** che il presente provvedimento ha validità di **anni quindici decorrenti dalla data di numerazione della presente Determinazione Dirigenziale.** La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata **almeno sei mesi prima della scadenza,** ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013;
- **di precisare** che il presente provvedimento riguarda esclusivamente i titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività;
- **di precisare** che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;
- **di precisare** che la presente determinazione si intende adottata:
 - a) fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
 - b) in osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.
- **di precisare** che la presente determinazione verrà inviata al SUAP per la successiva trasmissione all'interessato, nelle forme previste dalla legge;

- **di precisare** che per quanto attiene la disciplina degli scarichi delle acque industriali prodotte dall'attività di recupero rifiuti, la Ditta dovrà conformarsi agli adempimenti ed ai termini prescritti dalla DGRM n.724 del 16.06.2014;

- **di rappresentare** che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971

- **di dare atto** che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il Servizio 13 "Ambiente - Agricoltura - Fonti Rinnovabili - Pianificazione Ambientale", sito in Via Gramsci n° 7 a Pesaro (Uff.13.2.1)

- **di dare atto** che l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio 13.2.1 – "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti" – Via Gramsci, 7 -61121 Pesaro (PU) e che il responsabile del procedimento è il Dott.Massimo Baronciani.;

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

GIC/gic

**LA P.O. 13.3 DELEGATA
AL COORDINAMENTO DEL SERV.13
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA
(Sottoscritto con firma digitale)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA FERRI & OLIVA S.R.L. PARTITA I.V.A. 01436920415 SEDE LEGALE IN VIA G. ROSSINI, 3 61030 MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU) E SEDE IMPIANTO IN VIA DELL'ARTIGIANATO, 10 61038 ORCIANO DI PESARO (PU).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1716 / 2014

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 04/09/2014

**LA P.O. 13.3 DELEGATA
AL COORDINAMENTO DEL SERV.13
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA
(Sottoscritto con firma digitale)**

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___
Firma _____

TIMBRO
--